

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 206/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 341 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Gennaro PASTORE e della società A.S.D. REAL POZZUOLI (oggi A.S.D. POZZUOLI FUTSAL FLEGREA) avente ad oggetto la seguente condotta:

GENNARO PASTORE, Presidente della società A.S.D. REAL POZZUOLI (oggi A.S.D. POZZUOLI FUTSAL FLEGREA) all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere inviato al Giudice Sportivo la nota del 24.02.2018 con la quale denunciava fatti non tutti veritieri, senza fornire alcun elemento di riscontro;

A.S.D. REAL POZZUOLI (oggi A.S.D. POZZUOLI FUTSAL FLEGREA), per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Anna CERRONE, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL POZZUOLI (oggi A.S.D. POZZUOLI FUTSAL FLEGREA) e dal Sig. Gennaro PASTORE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gennaro PASTORE e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL POZZUOLI (oggi A.S.D. POZZUOLI FUTSAL FLEGREA);

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 APRILE 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina